



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 24/2010

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DI CUI ALLA DIRETTIVA 2003/87/CE E RICOGNIZIONE DEI RICONOSCIMENTI DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

VISTA la direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra;

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il Regolamento (CE) N.765/2008 del 9 luglio 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/9, ed in particolare l'articolo 4;

VISTO il documento EA 6/03 versione 3 del gennaio 2010 "*EA document for the recognition of the verifiers under the EU ETS Directive*" redatto dalla *European co-operation for accreditation*.

VISTO il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 17;

VISTA la deliberazione 027/2009 di questo Comitato recante disposizioni urgenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, così come modificata dalla Direttiva 2008/101/CE, in merito al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attività di trasporto aereo;

VISTO il comma 2, dell'articolo 4 della legge del 20 novembre 2009, n.166 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”* che dispone che *“Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE [...], il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.”*;

VISTO l'allegato IV della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo;

VISTO l'allegato V della direttiva 2003/87/CE, come emendato dalla direttiva 2008/101/CE, che stabilisce i criteri per la verifica delle emissioni prodotte dalle attività ricadenti nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

VISTA la decisione della Commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed in particolare l'Articolo 2 che abroga la decisione 2004/156/CE della Commissione;

VISTA la decisione della Commissione europea 2009/339/CE del 16 aprile 2009 che emenda la decisione 2007/589/CE con riferimento all'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;

VISTA la deliberazione 014/2009 di questo Comitato recante Disposizioni di attuazione della decisione della commissione europea 2007/589/CE del 18 luglio 2007 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTO il DEC/RAS/115/2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante disposizioni per la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il DEC/RAS/23/2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante le disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTI il DEC/RAS/96/2006 e DEC/RAS/181/2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio recante il riconoscimento delle attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni prevista dall'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e dall'articolo 4, comma 6 del decreto DEC/RAS/74/2006;

VISTA la deliberazione 02/2008 di questo Comitato recante il riconoscimento dell'attività di verifica della dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni degli impianti regolati dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

DELIBERA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini della presente deliberazione valgono le seguenti definizioni:

- a) “*Attività di verifica*”: l’attività di verifica prevista dalla Direttiva 2003/87/CE comprese sue successive modifiche ed integrazioni anche parziali, ed in particolare: l’attività di verifica ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216 e smi e dell’articolo 7 della deliberazione 027/2009 di questo Comitato;
- b) “*Comunicazione annuale*”: la dichiarazione prevista dalla Direttiva 2003/87/CE, comprese sue successive modifiche ed integrazioni anche parziali, dei dati relativi alle emissioni di gas ad effetto serra o di qualsiasi altro dato relativo all’attività svolta, ed in particolare: la dichiarazione relativa alle attività e alle emissioni dell’impianto ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216 e smi e dell’articolo 5 della deliberazione 027/2009 di questo Comitato, nonché la comunicazione dei dati tonnellate chilometro ai sensi dell’articolo 6 di suddetta deliberazione.
- c) “*MRG*”: la decisione 2007/589/CE della Commissione europea e sue successive modifiche od integrazioni;
- d) “*Direttiva ETS*”: Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sue successive modifiche od integrazioni;
- e) “*Organismo verificatore*”: soggetto giuridico responsabile dello svolgimento dell’attività di verifica;
- f) “*Organismo di accreditamento nazionale*”: l’organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del Regolamento (CE) N.765/2008 da uno Stato Membro dell’Unione Europea;
- g) “*Gestore dell’attività*”: il gestore dell’impianto o l’operatore aereo ai sensi delle definizioni riportate nella Direttiva ETS;
- h) “*Procedura per il riconoscimento dell’accreditamento*”: la procedura, temporanea fino al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 2, mediante la quale un Organismo verificatore è abilitato a svolgere Attività di verifica in Italia.
- i) “*Procedura per il riconoscimento qualificato dell’accreditamento*”: la procedura, temporanea fino al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 2, comma 2, mediante la quale un Organismo verificatore appartenente alle categorie di cui di cui all’articolo 3, comma 3 lettere b) e c) è abilitato a svolgere attività di verifica in Italia.

articolo 2
(Oggetto)

1. La presente deliberazione reca disposizioni per il riconoscimento dell’accreditamento degli organismi verificatori e per lo svolgimento dell’attività di verifica nel territorio nazionale.
2. La presente deliberazione si applica in attesa del recepimento della direttiva 2003/87/CE nell’ordinamento interno e dell’emanazione del Regolamento di cui all’art. 15 della medesima

direttiva 2003/87/CE nonché nelle more del pieno funzionamento dell'organismo di accreditamento designato dall'Italia ai sensi del Regolamento (CE) N. 765/2008.

CAPO II DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

articolo 3 (Procedura per il riconoscimento dell'accREDITAMENTO)

1. Lo svolgimento in Italia delle attività di verifica previste dalla direttiva 2003/87/CE, da parte di un Organismo verificatore, è subordinato al riconoscimento di accreditamento dell'Organismo verificatore da parte di questo Comitato.
2. Ai fini del comma 1, l'Organismo verificatore presenta istanza di ammissione alla procedura di riconoscimento di accreditamento, allegando la seguente documentazione, in lingua italiana ad eccezione della successiva lettera c) per la quale è richiesta la traduzione giurata:
 - a. la domanda contenente:
 - i. ragione sociale
 - ii. sede legale
 - iii. struttura legale
 - iv. ruolo del firmatario della domanda
 - v. informazioni generali, comprendenti statuto, capacità finanziarie;
 - b. le attività per le quali è richiesto il riconoscimento secondo il formato di cui all'Allegato 1;
 - c. per i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b): l'accREDITAMENTO rilasciato da un organismo di accreditamento per l'attività di verifica prevista dalla Direttiva ETS;
 - d. un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il rappresentante legale dell'organismo verificatore che richiede il riconoscimento, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara la veridicità della documentazione presentata.
3. Le procedure per il riconoscimento dell'accREDITAMENTO da parte del Comitato sono differenti per i soggetti seguenti:
 - a) Organismi verificatori accreditati da un Organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del Regolamento (CE) N.765/2008;
 - b) Organismi verificatori accreditati in accordo alla norma EA 6/03 da un altro Organismo di accreditamento della Ue;
 - c) Organismi verificatori riconosciuti ad operare dal Comitato, ai sensi della presente Deliberazione.

4. Gli Organismi verificatori di cui al comma 3 lettere b) e c) presentano, in aggiunta agli elementi di cui al comma 2, la documentazione necessaria, secondo le previsioni dell'articolo 4 e conforme all'articolo 5, per il riconoscimento qualificato dell'accreditamento.
5. La domanda di cui al comma 2 e la documentazione aggiuntiva di cui all'articolo 4 sono inviate secondo le modalità riportate nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

articolo 4

(Documentazione aggiuntiva per il riconoscimento qualificato dell'accreditamento)

1. La documentazione aggiuntiva per il riconoscimento qualificato dell'accreditamento, da considerarsi addizionale a quella elencata al comma 2 dell'articolo 3, comprende:
 - a. la lista del personale chiamato ad operare nelle verifiche delle comunicazioni dei gestori, con l'indicazione della tipologia di rapporto contrattuale;
 - b. curricula firmati del personale di cui al punto a;
 - c. il programma delle sessioni di formazione organizzate per assicurare la conoscenza in materia di stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra, ed un documento attestante la partecipazione con successo a tali sessioni;
 - d. l'elenco delle eventuali attività condotte dal richiedente nel campo della stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra nei due anni civili precedenti; tale elenco comprende l'annualità di riferimento, la descrizione del servizio svolto, il committente ed il settore di appartenenza, con riferimento, in caso di impianti soggetti alla Direttiva 2003/87/CE, ai settori ed alle categorie dimensionali di cui all'Allegato 1;
 - e. una descrizione delle procedure formalizzate ed applicate per lo svolgimento delle attività di verifica e per la garanzia dell'imparzialità ed indipendenza;
 - f. un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale il rappresentante legale dell'organismo verificatore che richiede il riconoscimento, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara la piena rispondenza ai criteri descritti nell'articolo 5 e si impegna a rispettarli per tutto il tempo in cui svolgerà le attività di verifica.

articolo 5

(Requisiti per la richiesta di accettazione qualificata di accreditamento)

1. I requisiti per la richiesta di accettazione qualificata di accreditamento sono contenuti nelle norme EA 6/03 e ISO 14065 e sono relativi a:
 - a. Imparzialità e indipendenza
 - b. Competenze del gruppo di verifica
 - c. Struttura organizzativa e attribuzione delle responsabilità
 - d. Ricorsi e reclami
 - e. Documentabilità e tracciabilità dell'operato
 - f. Garanzie finanziarie.
2. In aggiunta a quanto già richiesto dalla EA 6/03 e dalla UNI ISO 14065, deve essere inoltre garantito il possesso di:
 - a) accreditamento a schemi che prevedono una verifica di terza parte in campo ambientale in base alla norma ISO 14001e al Regolamento EMAS,
 - b) o iscrizione all'albo speciale delle Società di revisione contabile previsto dal D.Lgs 58/1998.

articolo 6

(Verifica)

1. Il Comitato verifica la completezza e correttezza della documentazione presentata ai sensi degli articoli 3 e 4.
2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Comitato, con propria deliberazione, rilascia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, un attestato di riconoscimento dell'accREDITAMENTO e aggiorna il registro dei verificatori di cui all'articolo 7.
3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso in caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriore documentazione.
4. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, il Comitato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda comunica al soggetto interessato tale esito.

articolo 7

(Registro degli organismi verificatori)

1. Il registro degli organismi verificatori a cui è stato rilasciato un attestato di riconoscimento dell'accREDITAMENTO, è pubblicato nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le decisioni di ritiro o sospensione del riconoscimento dell'accREDITAMENTO sono ugualmente pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in caso di violazione della normativa.

2. Gli Organismi verificatori di cui all'art. 3 comma 3 lettere a) e b) sono tenuti a comunicare al Comitato entro 15 giorni la sospensione o il ritiro dell'accreditamento da parte degli organismi di accreditamento nazionali riferiti nella domanda di cui all'articolo 3 comma 2.

articolo 8

(Mantenimento dell'accreditamento degli organismi verificatori)

1. Il mantenimento nel tempo del riconoscimento dell'accreditamento è subordinato alla verifica annuale della capacità del verificatore accreditato di continuare a svolgere le attività di verifica in piena conformità alle norme EA 6/03 e UNI ISO 14065. Tale verifica è effettuata a cura del Comitato.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, gli organismi verificatori a cui è stato rilasciato l'attestato di riconoscimento dell'accreditamento e che risultano iscritti nel registro dei verificatori accreditati di cui all'articolo 7, inviano al Comitato una relazione sull'attività di verifica svolta ai fini della comunicazione delle emissioni annuali dell'anno precedente.
3. Il Comitato esamina la qualità e la completezza della documentazione di cui al comma 2 e dei documenti sull'attività di verifica di cui al comma 4 dell'articolo 9 al fine di valutare l'operato degli organismi verificatori in termini di competenza ed indipendenza. A tal fine il Comitato può richiedere all'organismo che ha rilasciato l'accreditamento o il riconoscimento di cui all'articolo 3 comma 3 lettera b) di fornire informazioni aggiuntive sulle procedure e prescrizioni utilizzate per garantire la valutazione e il controllo continuo della competenza degli organismi verificatori che svolgono attività di verifica. Nel caso di esito negativo della valutazione, il Comitato informa l'organismo verificatore interessato e procede, se del caso, alla sospensione o al ritiro del riconoscimento ed all'aggiornamento del registro dei verificatori di cui all'articolo 7.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA

articolo 9

(Disposizioni e modalità di svolgimento dell'attività di verifica)

1. L'attività di verifica è svolta dai soli organismi verificatori a cui è stato rilasciato l'attestato di riconoscimento dell'accreditamento e che risultano iscritti nel registro dei verificatori di cui al precedente articolo 7.
2. Gli organismi verificatori di cui al comma precedente svolgono l'attività di verifica in conformità ai criteri stabiliti dalla Direttiva ETS e dalle MRG, secondo le modalità stabilite dalla norma EA 6/03.
3. A conclusione dell'attività di verifica gli organismi verificatori in conformità con la norma EA 6/03, rilasciano al gestore dell'attività un attestato di verifica, contenente almeno le informazioni

di cui all'Allegato 2 e un rapporto sul processo di convalida contenente almeno le informazioni di cui all'Allegato 3, secondo il formato riportato nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

4. Gli organismi verificatori sottoscrivono l'attestato di verifica e il rapporto sul processo di convalida di cui al comma 3, con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e li inviano a questo Comitato entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo le modalità riportate nella pagina dedicata del sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare .
5. Nel caso in cui l'attestato di verifica di cui al comma 3 presenti un giudizio professionale positivo, contestualmente al rilascio di tale attestato , gli organismi verificatori confermano per via telematica l'esito positivo della verifica attraverso il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni secondo le modalità pubblicate nella pagina dedicata del sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E RICOGNIZIONE DEI RICONOSCIMENTI

articolo 10

1. Il DEC/RAS/23/2006, il DEC/RAS/96/2006, il DEC/RAS/181/2006 e la deliberazione 02/2008 del Comitato sono abrogati dalla data di cui al comma 3.
2. Per gli organismi verificatori elencati in Allegato 4 alla presente deliberazione si considera che la procedura di riconoscimento dell'accREDITAMENTO abbia già avuto esito positivo.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione gli organismi di cui al comma 2 comunicano al Comitato ogni variazione relativa alla documentazione ed alle informazioni di cui all'articolo 3, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa. Il Comitato provvede ad aggiornare, confermare o revocare il riconoscimento a seguito della valutazione della variazione entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione.
4. La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente

Rosaria Romano

Allegato 1 - Settori

L'esperienza acquisita in impianti classificati nella colonna C è valida ai fini del rilascio del riconoscimento per impianti delle categorie dimensionali A, B e C.

Codice attività	Attività	A ¹	B ²	C ³
1.	<i>Attività energetiche</i>			
1.1	Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani)			
1.2	Raffinerie di petrolio			
1.3	Cokerie			
2.	<i>Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi</i>			
2.1	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati			
2.2	Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora			
3.	<i>Industria dei prodotti minerali</i>			
3.1 a)	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno			
3.1 b)	Impianti destinati alla produzione di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno			
3.2	Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno			
3.3	Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacità di forno superiore a 4 m ³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m ³			
4.	<i>Altre attività</i>			
4.1 a)	Impianti industriali destinati alla fabbricazione: - di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose			
4.1 b)	- di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno			
5.	<i>Trasporto aereo</i>			
5.1	Operatori di voli aerei			
5.2	Operatori di voli aerei emittitori di entità ridotta ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato XIV delle MRG			

¹ Categoria A: emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente <= 50 kt CO₂

Allegato 2 - Contenuti minimi dell'Attestato di verifica delle Comunicazioni

L'Attestato di verifica sintetizza il giudizio professionale del responsabile della verifica degli organismi verificatori relativamente alla attività di verifica svolta ed in particolare ai valori dichiarati. L'Attestato di verifica contiene gli elementi costitutivi minimi riportati a seguire, inclusi il contesto e gli obiettivi, la descrizione del lavoro svolto ed il giudizio professionale espressione dell'esito della verifica.

Contesto e obiettivi

L'Attestato di verifica deve chiarire il contesto e gli obiettivi, in termini di:

- impianto verificato (numero di autorizzazione, gestore, impianto) od operatore aereo verificato (codice di riferimento, nome) e dati identificativi della comunicazione sottoposta a verifica (anno o periodo di riferimento e dati dichiarati complessivi quali il numero complessivo di emissioni);
- destinatari dell'Attestato di verifica;
- date di svolgimento della verifica, di emissione dell'Attestato di verifica e protocollo interno;
- indicazione della composizione del gruppo di verifica, del responsabile del gruppo di verifica e del responsabile dell'organismo di cui all'articolo 1 della presente deliberazione a cui il gruppo di verifica fa riferimento⁴.
- finalità del lavoro di verifica in termini di espressione di un giudizio professionale, con un ragionevole livello di certezza, relativamente alla presenza o meno, nei dati contenuti nella comunicazione, di omissioni non corrette, rappresentazioni errate o errori che possono portare ad inesattezze rilevanti o non conformità. In tale ambito per ragionevole certezza si intende un elevato, ancorché non assoluto livello di certezza, che permetta l'espressione di un giudizio in maniera affermativa;
- conformità ai requisiti per l'accettazione qualificata di accreditamento stabiliti dall'articolo 5 della presente deliberazione, con particolare riferimento ai requisiti di:
 - imparzialità e indipendenza, con particolare riferimento all'assenza di servizi di consulenza erogati all'operatore verificato o a società controllanti, controllate o collegate, da parte dei membri del gruppo di verifica o da parte dell'organismo a cui il gruppo di verifica fa riferimento, nel corso dei due anni precedenti l'inizio della missione di verifica; la conformità al suddetto requisito va attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁵ da allegare all'attestato di verifica.

² Categoria B: 50 kt < emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente <= 500 kt CO₂

³ Categoria C: emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente > 500 kt CO₂

⁴ Il responsabile dell'organismo va inteso come colui che ha sottoscritto la domanda di riconoscimento dell'attività di verifica ai sensi del DEC/RAS/023/2006.

⁵ La firma, in relazione alle dichiarazioni di cui all'articolo 47 del DPR n. 445/00, deve essere corredata da copia fotostatica leggibile di un documento di identità dello stesso gestore o suo legale rappresentante. L'Amministrazione si riserva di compiere accertamenti relativi alla predetta dichiarazione sostitutiva. La falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali [articolo n. 76 del DPR n. 445/00].

- competenza del gruppo di verifica per il settore e la categoria dimensionale di appartenenza dell'operatore verificato.

Descrizione del lavoro svolto

L'attestato di verifica deve descrivere in maniera sintetica la natura e l'estensione dell'incarico di verifica. In tal senso deve includere:

- la descrizione degli elementi normativi di riferimento e le relative prescrizioni vigenti in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni;
- l'esplicita definizione del livello accettabile di rilevanza tenendo conto della natura e della complessità delle attività e delle fonti dell'impianto coerentemente a quanto richiesto all'Allegato 3 della presente deliberazione;
- la dichiarazione che, con riferimento all'obiettivo della verifica della comunicazione, il lavoro svolto fornisce una base adeguata per l'espressione del proprio giudizio professionale con un ragionevole livello di certezza. In tale ambito per ragionevole certezza si intende un elevato, ancorché non assoluto, livello di certezza che permetta l'espressione di un giudizio in maniera affermativa;
- la descrizione sintetica degli eventuali rilievi emersi in termini di singole inesattezze rettificata e non rettificata, omissioni, dichiarazioni inesatte o errori.

Esito della verifica

L'Attestato di verifica si conclude con un esplicito giudizio dell'organismo di cui all'articolo 1 che ha svolto l'attività di verifica in merito all'esito della verifica. Tale giudizio viene espresso in una delle seguenti forme:

- un giudizio positivo senza rilievi
- un giudizio positivo con rilievi
- un giudizio negativo
- dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio.

L'organismo di cui all'articolo 1 che ha svolto l'attività di verifica può esprimere un giudizio senza rilievi se sono state verificate con esito positivo le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione è priva di inesattezze, dichiarazioni errate, omissioni, errori di natura volontaria o involontaria;
- b) la comunicazione è conforme alle disposizioni delle normative vigenti che ne disciplinano i criteri di preparazione e redazione;
- c) non vi sono state limitazioni alla conduzione del processo di verifica.

Nei casi in cui il giudizio senza rilievi non si possa esprimere, il verificatore apprezza e valuta la rilevanza di ogni singola inesattezza e dell'insieme delle inesattezze non rettificata, tenendo conto di ogni omissione, dichiarazione inesatta o errore tale da poter dar luogo a un'inesattezza per valutarne i riflessi sul proprio giudizio professionale. Tale valutazione conduce ad una delle seguenti ipotesi di giudizio:

- "giudizio con rilievi", se l'organismo che ha effettuato la verifica giudica che gli effetti complessivi dei rilievi emersi, sia in termini di inesattezze complessive, omissioni non corrette, rappresentazioni errate o errori sul dato emissivo dichiarato, sia in termini di effetti potenziali di eventuali non conformità, non superino la soglia di rilevanza. In tal senso se la presenza dei rilievi non altera la capacità della comunicazione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione emissiva dell'impianto;
- "giudizio negativo", se l'organismo che ha effettuato la verifica evidenzia la presenza di inesattezze rilevanti con un impatto degli errori sul valore totale delle emissioni superiore alla soglia di rilevanza stabilita per l'impianto o se il verificatore giudica che gli effetti derivanti dalla non corretta applicazione dei criteri di redazione della comunicazione sono tali da portare potenzialmente a inesattezze rilevanti;
- "dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio" se l'organismo che ha effettuato la verifica evidenzia che le inadeguatezze nell'informazione resa non consentono di pronunciarsi e le attività di verifica sono limitate a tal punto da far mancare elementi indispensabili per un giudizio sulla comunicazione. In tal caso egli dichiara l'"impossibilità ad esprimere un giudizio".

L'Attestato di verifica è sottoscritto dal responsabile dell'organismo che ha svolto l'attività di verifica.

Allegato 3

Contenuti minimi del Rapporto sul processo di convalida

Il Rapporto sul processo di convalida deve indicare tutti gli aspetti attinenti il lavoro svolto. Il Rapporto sul processo di convalida ha lo scopo di fornire una prova dell'effettiva esecuzione del lavoro di verifica e delle conclusioni in base alle quali l'organismo che ha effettuato la verifica, è giunto a formulare ed esprimere un giudizio sulla comunicazione delle emissioni esaminata.

In particolare il Rapporto sul processo di convalida deve contenere:

- descrizione della metodologia di verifica adottata e descrizione delle attività condotte nell'ambito della predisposizione della verifica che includono l'analisi strategica, l'analisi dei processi, l'analisi e valutazione dei rischi, il piano di verifica, la predisposizione dei documenti di lavoro e delle conclusioni;
- descrizione delle attività svolte nell'ambito della conduzione della verifica;
- indicazione delle date di svolgimento della verifica ed indicazione della data della visita nella sede dell'impianto;
- indicazione della data di emissione dell'Attestato di verifica e del numero di protocollo interno;
- indicazione della composizione del gruppo di verifica, con specifica indicazione dei membri che hanno partecipato alla visita nella sede dell'impianto, del responsabile del gruppo di verifica e del responsabile dell'organismo a cui fa riferimento il gruppo di verifica⁶;
- descrizione dettagliata dell'esito della verifica, con particolare riferimento ai rilievi eventualmente emersi;
- valutazione e descrizione della conformità del sistema di monitoraggio alla normativa vigente.

Il Rapporto sul processo di convalida può inoltre contenere informazioni, spiegazioni, commenti di dettaglio e indicazioni per migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra.

⁶ Il responsabile è da intendersi come colui che ha sottoscritto la domanda di riconoscimento presentata ai sensi dell'articolo 3 della presente deliberazione.

Allegato 4 – elenco degli Organismi verificatori ai sensi dell’articolo 9, comma 2.

Numero di riconoscimento	Ragione sociale dell’organismo per il quale è riconosciuta l’attività di verifica	Indirizzo	Attività e categorie dimensionali per le quali è riconosciuta l’attività di verifica⁷
1	Certiquality S.r.l.	Via Giardino Gaetano, 4 - 20123 Milano	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(A); 2.2(A); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C); 4.1a(C); 4.1b(C)
2	Certitex S.r.l.	Viale Sarca, 223 - 20126 Milano	1.1(C)
3	BVQI Italia S.p.A.	Viale Monza, 261 - 20126 Milano	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(B); 4.1a(B); 4.1b(B)
4	ICMQ S.p.A.	Via De Castilla, 10 - 20124 Milano	1.1(A); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C)
5	IGQ	Viale Sarca, 336 - 20126 Milano	1.1(C); 1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 3.1a(B); 3.1b(B); 3.2(B); 3.3(B)
6	RINA Service S.p.A.	Via Corsica, 12 - 16128 Genova	1.1(C); 1.2(C); 1.3(A); 2.1(A); 2.2(B); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C); 4.1a(C); 4.1b(C)
7	Det Norske Veritas Italia S.r.l.	Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio Viale Colleoni, 9 - 20041 Agrate Brianza (MI)	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C); 4.1a(C); 4.1b(C)
8	TUV Italia S.r.l.	Via Mauro Macchi 27, 20124 Milano	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C); 4.1a(C); 4.1b(C)
9	ICIM S.p.A.	Piazza Diaz, 2 - 20123 Milano	1.1(B)
10	SGS Italia s.p.a.	Via Gozzi, 1/A - 20129 Milano	1.1(B); 2.2(B); 3.2(B); 3.3(B); 4.1a(B); 4.1b(B)
11	L R Q A Italy S.r.l. a Socio Unico	Via Luigi Cadorna, 69 - 20090 Vimodrone (MI)	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C); 4.1a(C); 4.1b(C)

⁷ Il codice nel formato “x.y” indica l’attività secondo la codifica riportata in Tabella 1, la lettera all’interno delle parentesi tonde indica la categoria dimensionale secondo la classificazione di cui alla deliberazione n. 14/2009 e 14/2010, come di seguito indicato:

- Categoria A: emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente ≤ 50 kt CO₂
- Categoria B: 50 kt < emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente ≤ 500 kt CO₂
- Categoria C: emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente > 500 kt CO₂

Ad esempio l’indicazione 1.2(C) implica che all’organismo verificatore è riconosciuta l’attività di verifica delle comunicazioni di emissioni svolta su impianti che ricadono nell’attività “Raffinerie di petrolio” con emissioni annue complessive superiori alle 500 ktCO₂. L’indicazione 1(C) implica che all’organismo verificatore è riconosciuta l’attività di verifica delle comunicazioni di emissioni svolta su impianti che ricadono in ciascuno dei sotto-sottosettori all’interno di “Attività energetiche” con emissioni annue complessive superiori alle 500 ktCO₂.

Allegato 4 (segue)

Numero di riconoscimento	Ragione sociale dell'organismo per il quale è riconosciuta l'attività di verifica	Indirizzo	Attività e categorie dimensionali per le quali è riconosciuta l'attività di verifica⁷
12	Istituto Italiano dei Plastici S.r.l.	Via Pasubio, 5 - 24044 Dalmine (BG)	4.1a(A); 4.1b(A)
13	CSQA Certificazioni s.r.l.	Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI)	1.1(B); 4.1a(B); 4.1b(B)
14	Reconta Ernst & Young S.p.A.	Via Po, 28 - 00198 Roma	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C); 4.1a(C); 4.1b(C)
15	PricewaterhouseCoopers S.p.A.	Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(C); 2.2(C); 3.1a(C); 3.1b(C); 3.2(C); 3.3(C); 4.1a(C); 4.1b(C)
16	CERMET Soc. Cons. a r. l.	Via Cadriano, 23 - 40057 Cadriano-Granarolo Emilia (BO)	1.1(B); 2.1(A); 2.2(A); 3.1a(B); 3.1b(B); 3.2(B); 3.3(B); 4.1a(B); 4.1b(B)
17	IMQ S.p.A.	Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano	1.1(C)
18	CER.TO. s.u.r.l.	Via Corso Montevicchio, 38 - 10129 Torino	1.1(C); 1.2(A); 1.3(A); 2.1(B); 2.2(B); 3.1a(B); 3.1b(B); 3.2(A); 3.3(B); 4.1a(B); 4.1b(B)
19	ERM Certification and Verification Services Limited	8, Cavendish Square, London W1G 0ER - Regno Unito	1.1(C); 1.2(C); 1.3(C); 2.1(A); 2.2(A); 3.1a(B); 3.1b(B); 3.2(B); 3.3(B); 4.1a(C); 4.1b(C)
20	TUV Rheinland Italia s.r.l.	Via Mattei, 10 - 20010 Pogliano Milanese (MI)	1.2(C); 2.1(B); 2.2(B)
21	ANCCP s.r.l	Via Rombon, 11 - 20134 (MI)	1.1(A)
22	ICILA s.r.l.	Piazzale Giotto, 1 - 20035 Lissone (MI)	1.1(A)
23	Eurocert S.A.	Via M. Lettieri, 132/A - 70024 Gravina in P. (BA)	1.1(A); 3.1a(A); 3.1b(B); 3.2(A); 3.3(B); 4.1a(B); 4.1b(B)